

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/10/2011

Numero: 21202

Parti: Z. C. Min. giust. e altro

Fonti: Resp. civ. e prev. 2012, 2, 483 (s.m.) (nota di: FELLETI)

Rass. dir. civ. 2013, 1, 228 (s.m.) (nota di: PRISCO)

Classificazioni: NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI - Contravvenzioni e sanzioni

Notaio - Responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28 l. not. e clausola compromissoria societaria - Sussistenza per gli atti rogati o autenticati a decorrere dal 1° settembre 2011.

Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28 comma 1 n. 1 l. not., per avere redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall'1 settembre 2011, un atto costitutivo di società con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell'art. 34 comma 2 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5. Infatti, solo dalla fine di agosto 2011, essendo decorso il tempo necessario alla diffusione delle due pronunzie di Cass. civ., 9 dicembre 2010 n. 24867 e Cass. civ., 20 luglio 2011 n. 15892, può ritenersi pacifica l'interpretazione dell'art. 34 comma 2 cit., come comportante la nullità della clausola arbitrale che attribuisca il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto interno alla società: solo da tale data, pertanto, la nullità comminata dall'art. 34 comma 2 cit., può essere considerata inequivoca.

Utente: Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna - www.iusexplorer.it - 20.03.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156